



Al Ministro dell'Economia e delle Finanze

di concerto con

IL MINISTRO DELLA SALUTE

VISTO l'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 e successive modificazioni in materia di Accordo fra lo Stato e le singole regioni interessate da disavanzi sanitari per la realizzazione di un piano contenente un programma operativo di riorganizzazione, di riqualificazione o di potenziamento del Servizio sanitario regionale per il perseguimento dell'equilibrio economico;

VISTO l'articolo 22, comma 4, lettera a), del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 che, attesa la straordinaria necessità ed urgenza di tutelare, ai sensi dell'articolo 120 della Costituzione, l'erogazione delle prestazioni sanitarie comprese nei Livelli Essenziali di Assistenza, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2001, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 33 dell'8 febbraio 2002, e di assicurare il risanamento, il riequilibrio economico finanziario e la riorganizzazione del sistema sanitario regionale della Regione Calabria, anche sotto il profilo amministrativo e contabile, tenuto conto dei risultati delle verifiche del Comitato e del Tavolo, di cui agli articoli 9 e 12 dell'Intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005, relativamente agli anni 2007 e 2008, ha stabilito che la Regione Calabria predisponga entro settanta giorni un Piano di rientro contenente misure di riorganizzazione e riqualificazione del Servizio sanitario regionale, da sottoscrivere con l'Accordo di cui all'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni;

VISTO l'Accordo sul Piano di rientro della Regione Calabria, firmato tra il Ministro della salute, il Ministro dell'economia e delle finanze e il Presidente della regione in data 17 dicembre 2009, poi recepito con DGR n. 97 del 12 febbraio 2010;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 7 dicembre 2018, con la quale, è stato nominato Commissario *ad acta* per l'attuazione del Piano di rientro dal disavanzo sanitario della regione Calabria il gen. Saverio Cotticelli;

VISTO il decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n.60, concernente "Misure emergenziali per il servizio sanitario della Regione Calabria e altre misure urgenti in materia sanitaria";



VISTO l'articolo 2, comma 1, del predetto decreto-legge 35/2019 che prevede che il Commissario *ad acta* per l'attuazione del Piano di rientro dal disavanzo sanitario nella regione Calabria entro trenta giorni dall'entrata in vigore del medesimo decreto e successivamente, almeno ogni sei mesi, sia tenuto ad effettuare una verifica straordinaria sull'attività dei direttori generali delle aziende sanitarie, delle aziende ospedaliere e delle aziende ospedaliere universitarie, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 2 del decreto legislativo 4 agosto 2016, n.171;

VISTO l'articolo 3, comma 1, del richiamato decreto-legge 35/2019 che dispone, tra l'altro, che in caso di valutazione negativa del direttore generale ai sensi dell'articolo 2, comma 1, il Commissario *ad acta*, previa intesa con la Regione, nonché con il rettore nei casi di aziende ospedaliere universitarie, nomini un Commissario straordinario;

VISTO l'articolo 3, comma 4, del citato decreto-legge 35/2019 che prevede che possa essere nominato un unico Commissario straordinario per più enti del servizio sanitario regionale;

VISTO, altresì, l'articolo 3, comma 5, del medesimo decreto-legge 35/2019 che prevede che l'ente del Servizio sanitario della Regione corrisponda al Commissario straordinario il compenso stabilito dalla normativa regionale per i direttori generali dei rispettivi enti del servizio sanitario, anche cumulativamente nei casi di cui al comma 4; che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato di concerto col Ministro della salute entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore dello stesso decreto-legge 35/2019, sia definito un compenso aggiuntivo per l'incarico di Commissario straordinario, comunque non superiore a euro 50.000 al lordo degli oneri riflessi a carico del bilancio del Ministero della salute; che restino comunque fermi i limiti di cui all'articolo 23-ter, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214; che per l'attuazione del presente comma sia autorizzata la spesa di euro 472.500 annui per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e che alla relativa copertura si provveda ai sensi dell'articolo 14; che la corresponsione del compenso aggiuntivo di cui al presente comma sia subordinata alla valutazione positiva della verifica di cui al comma 7;

VISTO l'articolo 3, comma 7, del decreto-legge 35/2019, il quale dispone, tra l'altro, che entro nove mesi dalla nomina e, successivamente, almeno ogni nove mesi, il Commissario *ad acta* provveda alla verifica delle attività svolte dal Commissario straordinario; che in caso di valutazione negativa, il Commissario *ad acta* disponga la decadenza immediata dall'incarico del Commissario straordinario e provveda alla relativa sostituzione;

VISTO l'articolo 3, comma 9, del richiamato decreto-legge 35/2019, che prevede che i Commissari straordinari restino in carica fino al termine di cui all'articolo 15, comma 1, e comunque fino alla nomina, se anteriore, dei direttori generali individuati, ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 171 del 2016, in esito a procedure selettive, che sono avviate dalla Regione decorsi dodici mesi dall'entrata in vigore del medesimo decreto-legge 35/2019;



VISTO l'articolo 15, comma 1, del decreto-legge 35/2019, che prevede che le disposizioni di cui dagli articoli da 1 a 10 dello stesso decreto-legge si applichino per 18 mesi, a partire dalla data del 3 maggio 2019;

VISTO l'articolo 23-ter, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'articolo 13 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che definisce il trattamento economico annuo onnicomprensivo di chiunque riceva a carico delle finanze pubbliche emolumenti o retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con pubbliche amministrazioni statali, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ivi incluso il personale in regime di diritto pubblico e delle società partecipate;

VISTO l'articolo 1, comma 489, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che stabilisce che ai soggetti già titolari di trattamenti pensionistici erogati da gestioni previdenziali pubbliche, le amministrazioni e gli enti pubblici compresi nell'elenco ISTAT di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, non possono erogare trattamenti economici onnicomprensivi che, sommati al trattamento pensionistico, eccedano il limite fissato ai sensi del richiamato articolo 23-ter, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e s.m.i.;

RITENUTO pertanto, con il presente decreto, di dover definire l'importo del compenso aggiuntivo per l'incarico di Commissario straordinario, ai sensi del richiamato articolo 3, comma 5, del decreto legge 35/2019, in misura non superiore a euro 50.000 al lordo degli oneri riflessi;

RITENUTO di differenziare il compenso aggiuntivo in relazione alla complessità della gestione degli Enti del servizio sanitario regionale calabrese, prevedendo:

- a) 50.000 euro annui, al lordo degli oneri riflessi, per i Commissari straordinari delle Aziende Ospedaliere (AO Cosenza, AO Reggio Calabria e AO Catanzaro), dell'Azienda Ospedaliero Universitaria Mater Domini e delle Aziende Sanitarie Provinciali con popolazione di riferimento superiore a 500.000 abitanti (ASP Cosenza e ASP Reggio Calabria);
- b) 40.000 euro annui, al lordo degli oneri riflessi, per i Commissari straordinari delle Aziende Sanitarie Provinciali con popolazione di riferimento inferiore a 500.000 abitanti (ASP Crotone, ASP Catanzaro e ASP Vibo Valentia);

DECRETA



1. Il compenso annuo aggiuntivo dei Commissari straordinari, ove nominati ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legge 30 aprile 2019 n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, è stabilito nell'importo di:
 - a) 50.000 euro annui, al lordo degli oneri riflessi, per i Commissari straordinari delle Aziende Ospedaliere (AO Cosenza, AO Reggio Calabria e AO Catanzaro), dell'Azienda Ospedaliero Universitaria Mater Domini e delle Aziende Sanitarie Provinciali con popolazione di riferimento superiore a 500.000 abitanti (ASP Cosenza e ASP Reggio Calabria);
 - b) 40.000 euro annui, al lordo degli oneri riflessi, per i Commissari straordinari delle Aziende Sanitarie Provinciali con popolazione di riferimento inferiore a 500.000 abitanti (ASP Crotone, ASP Catanzaro e ASP Vibo Valentia).
2. Il compenso decorre dalla data di insediamento del Commissario straordinario ed è commisurato all'effettivo periodo in cui lo stesso Commissario ricopre l'incarico.
3. La corresponsione del compenso di cui al comma 1 è subordinata alla valutazione positiva della verifica delle attività svolte dal Commissario straordinario, effettuata da parte del Commissario *ad acta* per l'attuazione del Piano di rientro dal disavanzo sanitario della regione Calabria, prevista dall'articolo 3, comma 7, del decreto-legge 35/2019.
4. La corresponsione del compenso di cui al comma 1 deve comunque avvenire nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di limiti massimi degli emolumenti spettanti per chiunque ricopra incarichi con oneri a carico della finanza pubblica.
5. All'onere derivante dal presente decreto provvede il Ministero della salute che, ai sensi della Circolare n. 3 del 18 marzo 2014 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica, deve a tal fine operare le necessarie verifiche con gli enti previdenziali e le amministrazioni pubbliche in relazione all'ammontare degli emolumenti a carico della finanza pubblica percepiti dal Commissario straordinario e deve eventualmente adottare gli atti finalizzati alla rimodulazione automatica dell'importo da corrispondere.
6. Il Ministero della salute provvede agli adempimenti di carattere previdenziale e fiscale.

Il Ministro dell'economia e delle finanze



Il Ministro della salute

